

protetto dall'ambasciatore austriaco, facilmente può darsi ragione del fatto.

Ma andiamo avanti. Dopo 10 mesi venne ordinato che il Pulce uscisse di carcere colla cauzione per altro di 8000 ducati, e con obbligo di permanenza nel luogo, quella che chiamavano *custodia esteriore*; secondo la frase giuridica d'allora, dopo un anno venne ridotta la cauzione, dopo tre anni tolta, e finalmente nel 1857 intervenne un decreto della Gran Corte, il quale dichiarò che visto che gli atti fatti non presentavano circostanze da continuarsi la procedura, che non davano neppure speranza di poter trovare nuovi indizi a carico del prevenuto o di altri, ordinava si rilasciasse il Pulce dalla custodia esteriore rimettendo gli atti all'archivio.

Ora, dalle informazioni che ho potuto prendere da persone più perite di me del modo di procedura nello ex-regno napoletano, il passare gli atti all'archivio a norma dell'articolo 148 combinato coll'articolo 162, aveva per conseguenza che, se dopo due anni da questo decreto, nessun nuovo atto di procedura aveva luogo contro il prevenuto, s'intendeva il prevenuto disciolto da qualunque obbligo verso la giustizia per la querela che era stata portata.

Tale, o signori, era la posizione del Pulce in quella legislazione, e da quel decreto sono scorsi non due ma circa nove anni.

Venendo ora alla nostra legge elettorale, l'articolo 104 dice: « che non possono essere eletti coloro che sono stati condannati per titolo di furto, » non parla di accusati: ora il signor Pulce non solo non è stato mai condannato, ma non è stato neppure accusato di furto, giacchè la risoluzione della Gran Corte equivale nella nostra legislazione alla sentenza della sezione d'accusa.

La sezione d'accusa dunque dichiarò che se per due anni non risultasse alcun nuovo atto, si dovesse considerare il Pulce come prosciolto da qualunque imputazione penale. È in conseguenza che oggi dopo nove anni, come avvertiva, l'ufficio in cui nome ho l'onore di riferire, nulla potrebbe opporre alla sua eleggibilità per un processo che disonora certamente assai più il Governo che lo ha permesso del cittadino che lo ha subito: ho in conseguenza il dovere di proporvi la convalidazione della elezione della quale si tratta.

PRESIDENTE. Metto a partito le conclusioni dell'onorevole relatore per la conferma di questa elezione.

(La elezione è approvata.)

ELEZIONE DI NICOSIA — SI SOSPENDE DI DELIBERARE INTORNO ALLA MEDESIMA.

VENTURELLI, relatore. A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Nicosia nella persona del signor Pantano.

L'ufficio ha esaminato gli atti della elezione e si è

accertato che tutto ha proceduto perfettamente in regola. Quindi l'ufficio andava nell'opinione di proporre la convalidazione di questa elezione, se non che si verificò il fatto che il Pantano è consigliere d'appello, ed allora l'ufficio nel darmi l'incarico di far sapere alla Camera che la elezione ha proceduto in regola, m'incaricò pure di far menzione della qualità di consigliere d'appello del signor Pantano e di rammentare che la sua elezione cadrebbe sotto le disposizioni dell'articolo 100 della legge elettorale così concepito:

« Quando il numero degli impiegati sia completo le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle. »

SANGUINETTI. Io vorrei pregare la Camera a sospendere ogni deliberazione in proposito, poichè, quantunque sia già stata presentata la relazione, non è ancora distribuita e non consta legalmente se il numero dei deputati impiegati sia o no completo, ed è solamente dopo il sorteggio e dopo che la Camera abbia, in seduta pubblica, accertato e riconosciuto che il numero è completo, che noi potremo decidere sulla nullità delle elezioni posteriori.

CRISPI. La Camera ricorderà che il presidente della Commissione dei deputati impiegati, l'onorevole Panattoni, a nome della Commissione stessa, dichiarò prima che si facessero le ultime elezioni parziali, che il numero dei deputati professori e dei deputati magistrati, era al di là di quello stabilito nella legge elettorale.

Questa dichiarazione fu fatta nello scopo di prevenire gli elettori che qualunque elezione fosse fatta posteriormente a questa dichiarazione di professori o magistrati, la elezione stessa sarebbe stata nulla. La dichiarazione della Commissione venne fatta dietro un maturo esame e dopo aver valutate le obiezioni che avessero potuto muoversi in proposito; quindi non solo la Camera fu avvertita di ciò, e prese atto delle dichiarazioni stesse del presidente della Commissione, ma il paese fu a notizia di quello che era nei fatti giuridici della Camera.

Ciò posto, non trovo che si debba rimandare ad un'altra seduta, come sembra che desideri l'onorevole deputato Sanguinetti, ma che si possa oggi stesso giudicare con piena cognizione di causa, se l'elezione del signor Pantano nel collegio di Nicosia sia valida o nulla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Broglio.

BROGLIO. I fatti sono passati precisamente come l'onorevole mio collega della Commissione Crispi accennava; tuttavia io credo che sia giusta la domanda messa innanzi dall'onorevole Sanguinetti.

La Commissione ha incaricato il suo presidente, essendo imminenti le elezioni complete, di fare questo annuncio alla Camera, cioè che le due categorie d'impiegati, dei professori e dei magistrati, erano a suo giudizio complete. Era opportuno che quest'avverti-